



CITTA' DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

Prot.0046047

OGGETTO: Ordinanza ex art. 50 D. Lgs 267/2000 e s.m.i.TUEL – Utilizzo dei sacchetti monouso per la spesa in materiale biodegradabile. Disposizioni alle attività commerciali operanti sul territorio comunale per la minimizzazione dei rifiuti, l'incremento della raccolta differenziata e la riduzione dell'impatto ambientale. Divieto di commercializzazione degli shoppers (sacchi asporto merci) in polietilene.

IL SINDACO

Premesso Che:

- la Legge Finanziaria 2007, art. 1 comma 1130, 1131, 1132 promuove l'individuazione di misure da introdurre progressivamente al fine di giungere al definitivo divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci, che non rispondano ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario;
- tali criteri sono fissati dai seguenti standard europei: UNI EN 13432; EN 14995;
- il Decreto Legislativo n°152 del 03.04.2006, recante "norme in materia ambientale" nell'ambito delle competenze previste dall'art. 198 ha disposto che i Comuni, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono tra l'altro le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti, di conferimento della raccolta differenziata nonché del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni promuovendo il recupero delle stesse;
- anche al fine di minimizzare la produzione dei rifiuti, risulta opportuno disciplinare il settore del commercio al posto fisso ed itinerante nell'ambito del territorio comunale al fine di rendere più efficienti ed efficaci le attività previste dal Piano Comunale di raccolta differenziata dei rifiuti;
- il Dl n.2/2012, convertito in legge n.28/2012, dispone che possono essere commercializzati solo shopper monouso fatti con polimeri (plastiche) biodegradabili e compostabili ex norma Uni En 13432:2002 o shopper fatti con altri polimeri (materiali non compostabili) che abbiano determinati spessori: se con maniglia esterna spessore minimo di 200 micron (uso alimentare) o 100 micron (altri usi); se con maniglia interna spessore minimo 100 micron (uso alimentare) o 60 micron (altri usi)

CONSIDERATO- Che la normativa in vigore impone la raccolta differenziata dei rifiuti e la separazione dei rifiuti di imballaggio dagli altri rifiuti domestici e stabilisce, altresì, le sanzioni amministrative da comminare nel caso di abbandono dei rifiuti;

- che le disposizioni nazionali e locali prevedono l'impegno, per i Comuni, di ridurre il quantitativo totale dei rifiuti pro-capite e di raggiungere soglie minime di raccolta differenziata rispetto ai rifiuti urbani prodotti nonché alcuni obiettivi legati alla qualità dei rifiuti differenziati, prevedendo anche delle sanzioni in caso di mancato rispetto di tali obiettivi;
- che i sacchetti di plastica (polietilene e simili) utilizzati quotidianamente per la spesa, determinano impatti ambientali negativi sia in ordine alla produzione che allo smaltimento degli stessi poiché, quando dispersi nell'ambiente, provocano notevoli danni all'ecosistema;
- che l'Unione Europea ha emanato una normativa comunitaria (EN 13432:2000/AC:2005) la quale prevede che tutti i sacchetti in polietilene vengano sostituiti con quelli di materiale biodegradabile;
- che l'utilizzo di sacchetti per la spesa biodegradabili permette di ridurre notevolmente l'impatto ambientale di sacchetti monouso, ridurre le emissioni di CO2 e si eliminerebbero i relativi problemi di smaltimento; l'uso dei sacchetti in tela o altro materiale comunque riutilizzabile più volte, contribuirebbe in modo notevole alla riduzione del quantitativo totale di rifiuti prodotti;
- che in ordine ai sacchetti c.d. "alternativi" esiste una notevole confusione relativamente alle definizioni e significati dei termini "biodegradabile", "degradabile", "compostabile";
- che i sacchetti in materiale biodegradabile e compostabile (carta o polimeri organici biodegradabili e compostabili) dovranno soddisfare i requisiti previsti dalla norma UNI EN 13432:2002 e, quindi, riportare

stampato il riferimento a tale norma.

Visto

- Il Decreto Legislativo n. 152 del 3.04.2006 e ss.mm.ii.
- l'art. 50 del D.Lgs del 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. – Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- la Legge Finanziaria 2007, art.1, commi n. 1129, 1130, 1131, 1132;
- il Dl n.2/2012, convertito in legge n. 28/2012

ORDINA

A decorrere dal 2 ottobre 2012 a tutti gli esercenti di attività commerciali che operano nel territorio comunale, sia a posto fisso che itinerante, il divieto di fornire buste di plastica (shoppers) non biodegradabili. In alternativa, potranno essere utilizzati sacchetti certificati biodegradabili e compostabili conformi agli standard indicati dalle norme UNI EN 13432 e UNI EN 14995 quali, a titolo esemplificativo, in materiali bioplastici di origine vegetale, cellulosa, carta, tela o fibre naturali. In fase di prima applicazione delle presenti disposizioni è tuttavia consentito ai medesimi operatori, di utilizzare i sacchetti giacenti nei rispettivi depositi fino all'esaurimento delle scorte e comunque entro e non oltre il 1 dicembre 2012

AVVERTE CHE

Ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art. 7 - bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 6 della Legge 16/01/2003.

I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell'importo di € 50 (cinquanta/00), da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n° 689/81.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo pretorio, avviso pubblico da affiggere sul territorio comunale e pubblicazione sul sito internet dell'Ente.

Gli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati dell'effettuazione dei necessari controlli relativi all'esecuzione della presente ordinanza.

INFORMA

Che, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della Legge 7/08/1990 n° 241, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – TAR Puglia- previa notifica a questa Amministrazione entro 60 gg dalla data di ricevimento della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R.24/11/1971, n° 1199).

Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovesse risultare in contrasto con essa.

Modugno li 02 ottobre 2012

Il Sindaco
F.to Ing. Domenico Gatti